SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 25 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto nei giorni 13 e 14 ottobre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 13 e 14 ottobre 2004 il territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto è stato interessato da eccezionali eventi alluvionali;

Considerato che tali eventi hanno causato ingenti danni alle strutture pubbliche e private, alle infrastrutture, al settore industriale ed agricolo, determinando un grave pericolo per la pubblica e privata incolumità;

Tenuto conto che la natura degli eventi e l'entità dei danni è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti, al fine di consentire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del presidente della regione Puglia pervenuta con nota prot. n. 01/0020612/GAB dell'8 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni delle province di Lecce e Taranto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11447

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2004.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena nei giorni 29 e 30 ottobre 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nei giorni 29 e 30 ottobre 2004 il territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena è stato interessato da eccezionali eventi atmosferici;

Considerato che detti eventi hanno causato danni significativi al reticolo idraulico, alle infrastrutture ed al sistema produttivo, nonché al patrimonio edilizio privato;

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere con ogni urgenza alla realizzazione dei primi interventi finalizzati al soccorso della popolazione ed alla rimozione delle situazioni di pericolo;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la richiesta del presidente della giunta della regione Toscana pervenuta con nota prot. n. 120/30994/10.3 del 16 novembre 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 novembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Arezzo, Grosseto e Siena.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11448

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2004.

Individuazione dei beni immobili dello Stato, ai sensi della legge n. 104/2004.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visti i decreti emanati dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 30 novembre 2001 ed in data 21 novembre 2002 con i quali, in applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono stati trasferiti a titolo oneroso alla SCIP - Società cartolarizzazione immobili pubblici S.r.l., immobili individuati con decreti dell'Agenzia del demanio già di proprietà di enti pubblici previdenziali ovvero appartenenti al patrimonio dello Stato dando avvio rispettivamente alla prima e alla seconda operazione di cartolarizzazione di immobili pubblici;

Visto il comma 134 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, recante disposizioni in materia di determinazione del prezzo di vendita di immobili pubblici oggetto di cartolarizzazione ai sensi del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;

Visto il comma 1 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, il quale prevede che per i conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale oggetto di cartolarizzazione che abbiano manifestato la propria volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 con le modalità previste dal secondo periodo del comma 20 dell'art. 3 del citato decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, il prezzo di vendita delle medesime è determinato al momento dell'offerta in opzione, con le modalità di cui al comma 2, sulla base dei valori di mercato del mese di ottobre 2001;

Visto il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, il quale prevede che ai fini dell'applicazione del comma 1 il prezzo di vendita è fissato applicando al prezzo determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del citato decreto n. 351/2001, coefficienti aggregati di abbattimento;

Considerato in particolare il comma 3 dell'art. 1 del citato decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, che estende l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del medesimo provvedimento prevedendo altresì che le risorse necessarie per il maggior prezzo corrisposto dai predetti conduttori debbano essere reperite mediante l'alienazione di ulteriori immobili di proprietà dello Stato da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro n. 63862 del 6 luglio 2004;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio n. 2004/27582 del 30 luglio 2004, con la quale l'Agenzia del demanio ha interessato il Ministero per i beni e le attività culturali ai fini della verifica di cui all'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto il decreto del direttore dell'Agenzia del demanio n. 27396 del 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 23 settembre 2004, concernente l'individuazione di ulteriori immobili ad uso diverso dal residenziale di proprietà dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le risorse per il rimborso previsto all'art. 1, comma 3 del decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2004, n. 104, derivano dalla dismissione degli immobili di proprietà dello Stato individuati nell'allegato *A* facente parte del presente decreto.

Art. 2.

La vendita è subordinata all'esito della verifica da parte del Ministero per i beni e le attività culturali di cui all'art. 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché all'osservanza delle eventuali prescrizioni dettate da detto Ministero.

Il presente decreto sarà inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2004

p. *Il Ministro:* ARMOSINO

Registrato alla Corte dei conti l'11 novembre 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 331

AVVERTENZA:

Per l'elenco degli immobili di cui all'allegato *A* si veda il decreto dell'Agenzia del demanio del 17 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 23 settembre 2004.

04A11484

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 ottobre 2004.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI NUORO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro, l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sotto elencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precisati articoli di legge;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative espresso nella riunione del 15 maggio 2003;

Decreta:

Le società cooperative sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa «Il Grifone a r.l.», con sede in Siniscola (Nuoro), costituita in data 4 novembre 1997, rogito notaio P. Lomonte, repertorio n. 1640, iscritta al n. 85094/1997 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1563/280462;

2) società cooperativa «Quattordicesima Torre a r.l.», con sede in Tortolì (Nuoro), costituita in data 23 luglio 1998, rogito notaio G. Castiglia, repertorio n. 49029, iscritta al n. 13147/1998 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1614/283077;

3) società cooperativa «Menhir picc. soc. coop.va a r.l.», con sede in Borore (Nuoro), costituita in data 1º luglio 1999, rogito notaio E. Mulas Pellerano, repertorio n. 2244, iscritta al n. 12125/1999 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1641/287089;

4) società cooperativa sociale «Su Kilighittu picc. soc. coop.va a r.l.», con sede in Osini (Nuoro), costituita in data 23 giugno 1999, rogito notaio E. Quinto Bassi, repertorio n. 78899, iscritta al n. 12134/1999 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1642/287090;

5) società cooperativa «Sa Costa picc. soc. coop.va a r.l.», con sede in Atzara (Nuoro), costituita in data 18 gennaio 2001, rogito notaio L. Ianni, repertorio n. 2711, iscritta al n. 3678/2001 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1693/296705;

6) società cooperativa «Sandalia picc. soc. coop.va a r.l.», con sede in Laconi (Nuoro), costituita in data 31 maggio 2001, rogito notaio F. Ibba, repertorio n. 58379, iscritta al n. 13251/2001 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1716/299102;

7) società cooperativa «Galuse' picc. soc. coop.va a r.l.», con sede in Tonara (Nuoro), costituita in data 5 novembre 2001, rogito notaio A. Sau, repertorio n. 234508, iscritta al n. 17965/2001 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1729/303063;

8) società cooperativa «Insula Sardinie picc. soc. coop.va a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 7 febbraio 2002, rogito notaio F. Andreani, repertorio n. 21299, iscritta al n. 5687/2002 del registro delle imprese di Nuoro, BUSC n. 1741/303949.

Nuoro, 29 ottobre 2004

Il direttore provinciale reggente: PIRAS

04A11313

DECRETO 9 novembre 2004.

Scioglimento di tre società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 238 del 9 ottobre 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «Laboratorio XXXII novembre soc. coop. a r.l.», con sede in Muro Lucano (Potenza), contrada Pascone, costituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione, in data 15 aprile 1981, repertorio n. 6432, BUSC n. 1377/185199;

2) «La Campagnola piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Rapolla (Potenza), contrada Cerro, costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone, in data 29 dicembre 1999, repertorio n. 36098, codice fiscale n. 01415200763, BUSC n. 2862/290845;

3) «Futura soc. coop. a r.l.», con sede in San Chirico Nuovo (Potenza), via Regina Elena, costituita per rogito notaio dott. Luigi Gatti, in data 28 ottobre 1985, repertorio n. 4868, codice fiscale n. 00865820765, BUSC n. 1800/215735.

Potenza, 9 novembre 2004

Il reggente del servizio: MONTANARELLA

04A11316

DECRETO 10 novembre 2004.

Scioglimento di undici società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visto l'art. 9, art. 223-*septiesdecies* del decreto legisaltivo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6;

Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9, (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sottoelencate società cooperative:

busc	S.N.	denominazione	sede	cost.	cod. fiscale o Rea
1359		VIOLA	Firenze	12/02/1964	194585
2911	118312	COOPERATIVA EDIFICATRICE LEONARDO V	Firenze	18/12/1971	01405130483
3430	143207	COOPTUR TOSCANA COOPERATIVA OPERATORI TURISTICI	Firenze	16/07/1975	255440
3451	144486	LO SCOIATTOLO	Firenze	22/01/1976	01277890487
3544	149034	TEATRO DELTA	Firenze	22/11/1976	01300970488
3608	151641	TRAPEZCOOP	Firenze	21/03/1977	265517
3660	154212	COOPERATIVA EDIFICATRICE SAN CLEMENTE	Pelago	23/05/1977	80022030482
3733	158021	COOPERATIVA EDIFICATRICE MONTESPERTOLI	Montespertoli	20/01/1978	01480080480
3738	158026	CAMPOBELLO	Borgo San Lorenzo	09/01/1978	83001220488
3992	168729	CERTOSA 1	Firenze	03/04/1979	01683990483
4304		LA MASACCIO TRASLOCHI	Firenze	29/04/1981	306433

I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Firenze, viale Lavagnini n. 9 - Firenze, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Firenze, 10 novembre 2004

Il direttore provinciale: MUTOLO

04A11315

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tra Lavoratori Mercato Ortofrutticolo a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Tra Lavoratori Mercato Ortofrutticolo a r.l., con sede in Perugia, (codice fiscale n. 00631070547) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Giuseppe Serafino Rocchini, nato a Paciano (Perugia) il 19 gennaio 1960, residente in Arezzo, via Bagnaia 1/d, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11310

DECRETO 28 settembre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Labrocontainers società cooperativa a r.l.», in liquidazione, in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 gennaio 2003 e successivi accertamenti ultimati il 28 giugno 2004 dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Labrocontainers società cooperativa a r.l.», in liquidazione, con sede in Livorno, (codice fiscale 01031580499) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Claudio Ciardella nato a Firenze il 24 marzo 1975, domiciliato in Firenze, via delle Masse n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A11320

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Alti valori», nel valore di € 2,35.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto de] Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto interministeriale 6 dicembre 1978 (*Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 4 giugno 1979), con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli ordinari denominata «Alti valori»;

Riconosciuta l'opportunità di emettere un francobollo appartenente alla serie suddetta;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Tenuto conto che l'importo del diritto fisso di raccomandazione viene stabilito in € 2,35 dagli articoli 1, comma 4, e 2, comma 4, della suddetta deliberazione;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante: «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2004, un francobollo appartenente alla serie ordinaria «Alti valori», nel valore di € 2,35.

Il francobollo è stampato in calcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 25,4×30; formato stampa: mm 21,4×26; dentellatura: 13½×13¼; colori: quattro calco (rosso rubino, verde smeraldo, rosso carminio, bleu concentrato); foglio: cento esemplari, valore «€ 235,00».

Vignetta: entro una cornice rettangolare, i cui lati verticali sono ornati da elementi decorativi costituiti da tratti di nastro intrecciati sorretti da un'asta e recante sul lato inferiore la scritta «ITALIA», sono inseriti due riquadri. Nel riquadro in alto sono raffigurati, a sinistra, il profilo di donna turrita e, a destra, lo stemma della Repubblica. Nel riquadro in basso, su un fondino caratterizzato da motivi grafici geometrici, è riportato il valore di «2,35» sovrapposto al simbolo della moneta unica europea «€».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11307

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di due francobolli celebrativi della Campagna per la sicurezza stradale, nei valori di € 0,60 e € 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. n. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione alla emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto l'allegato A di detta deliberazione che stabilisce la tariffa per la posta prioritaria interna di primo porto in € 0,60;

Visto l'allegato H di detta deliberazione che stabilisce in € 0,62 la tariffa prevista per la posta prioritaria per l'estero, zona 1, per lo scaglione di peso formato normalizzato fino a 20 grammi;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2004, due francobolli celebrativi della Campagna per la sicurezza stradale, nei valori di € 0,60 e € 0,62.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 40×30 per il valore di € 0,60, mm 30×40 per il valore di € 0,62; formato stampa: mm 36×26 per il valore di € 0,60, mm 26×30 per il valore di € 0,62; dentellatura: 13×13¼ per il valore di € 0,60, 13¼×13 per il valore di € 0,62; colori: quadricromia più inchiostro interferenziale trasparente-oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: cinquanta esemplari, valore «€ 30,00» per il francobollo di € 0,60 e valore «€ 31,00» per il francobollo di € 0,62.

Le vignette, all'interno di una cornice che idealmente rappresenta una strada, raffigurano: per il valore di € 0,60, il cruscotto di un auto in primo piano, da cui si osserva una strada tappezzata con alcuni segnali stradali; per il valore di € 0,62, l'Italia composta da un collage di segnali stradali, sulla quale è sovrapposta una cintura di sicurezza che mostra sulla fibbia un cuore.

Completano ciascun francobollo la leggenda «SICUREZZA STRADALE», la scritta «ITALIA» ed il rispettivo valore «€ 0,60» e «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente; grammatura: 90 gr/mq; supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da

60 gr/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco); stampa: a cura dell'Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11308

DECRETO 29 luglio 2004.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di quattro francobolli celebrativi promozionali dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006», nei valori di € 0,23, € 0,45, € 0,65 e € 0,62.

IL SEGRETARIO GENERALE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, recante «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni»;

Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, com-ma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante «Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro», convertito, con modificazioni, con legge 23 novembre 2001, n. 409;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2004 (*Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2004), di «Autorizzazione all'emissione, nell'anno 2004, di carte valori postali»;

Visto il decreto 24 maggio 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1999), con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'istituzione del servizio di corriere prioritario;

Vista la deliberazione 23 dicembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2003), recante «Nuove tariffe dei servizi postali riservati e nuovi prezzi dei servizi postali universali per l'interno e per l'estero relativi alla corrispondenza»;

Visto il parere espresso dalla Giunta d'Arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, con legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 (*Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 2004), recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministro delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2004, quattro francobolli celebrativi promozionali dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006», nei valori € 0,23, € 0,45, € 0,65 e € 0,62.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata per i francobolli di € 0,23, € 0,45 e € 0,65; bianca patinata neutra, non fluorescente, non filigranata per il francobollo di € 0,62; formato carta: mm 30×40; formato stampa: mm 26×36; dentellatura: 13¼×13; colori: cinque per i francobolli di € 0,23 e € 0,65; quadricromia per il francobollo di € 0,45; quadricromia con interferenziale trasparente-oro, per il francobollo di € 0,62; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 11,50» per il francobollo di € 0,23, «€ 22,50» per il francobollo di € 0,45, «€ 31,00» per il francobollo di € 0,62 e «€ 32,50» per il francobollo di € 0,65.

Ciascuna vignetta raffigura, su fondo bianco tra due elementi grafici, scorci di monumenti rappresentativi di alcune località che ospiteranno i XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006» e precisamente: per il valore di € 0,23 dedicato a Pragelato, la chiesa di Santa Maria Assunta; per il valore di € 0,45 dedicato a Bardonecchia, la chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo; per il valore di € 0,65 dedicato a Sauze d'Oulx, una delle caratteristiche fontane di pietra, datata 1781; per il valore di € 0,62 dedicato a Torino, la Mole Antonelliana.

Completano ciascun francobollo la riproduzione del logo «TORINO 2006», la leggenda «XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI», le rispettive località «PRAGELATO», «BARDONECCHIA», «SAUZE D'OULX» e «TORINO», la scritta «ITALIA» ed i valori «€ 0,23», «€ 0,45», «€ 0,65» e «€ 0,62».

Caratteristiche dell'etichetta per il francobollo di € 0,62: l'etichetta, stampata con il sistema autoadesivo, è di formato mm 40×14, reca in negativo le scritte «postaprioritaria» e «Priority Mail» su campitura di colore bleu ed è raccolta su un foglio a parte. Essa presenta la fustellatura al vivo (senza margini bianchi) in tutti e quattro i lati. Il foglio, di formato cm 20,1×30,5, contiene 76 esemplari, fustellati e sfridati a simulazione di dentellatura 11, recanti tracciature orizzontali e verticali del supporto siliconato per il distacco facilitato di ciascuna etichetta dal proprio supporto. Esso presenta una fascia lungo il lato destro su cui è riportato un numero progressivo. Carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Grammatura: 90 gr/mq Supporto: carta bianca, tipo Kraft monosiliconata da 60 gr/mq Adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 gr/mq (secco). Stampa: Officina carte valori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., tipografica di colore bleu.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il Segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MORGANTI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
CARPENTIERI

04A11309

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 agosto 2004.

Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000;

Visti i decreti ministeriali 2 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2001;

Visto l'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;

Vista la ministeriale n. 1643 del 4 dicembre 2003;

Viste le proposte presentate dai soggetti di cui all'art. 2, comma 3, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, ai comitati regionali di coordinamento competenti per territorio ai fini della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 ed i pareri resi dagli stessi;

Viste le ministeriali numeri 647 e 648 del 24 maggio 2004 inviate al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Tenuto conto della relazione predisposta dal Comitato (doc. 17/04 e 18/04);

Considerate le risorse finanziarie previste per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006 dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) per Ministero, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

c) per Comitato, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

d) per università, le università degli studi e gli istituti di istruzione universitaria statali, nonché le università degli studi e gli istituti di istruzione universitaria non statali legalmente riconosciuti;

e) per università statali, le università e gli istituti universitari statali;

f) per università non statali, le università e gli istituti universitari non statali legalmente riconosciuti;

g) per obiettivi, gli obiettivi della programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, determinati con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;

h) per decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

i) in euro, gli importi dei finanziamenti indicati.

Art. 2.

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie per la programmazione del sistema universitario relativa al triennio 2004-2006, i cui obiettivi sono stati definiti con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149, previste in 121.724.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, sono ripartite come indicato nelle seguenti tabelle *A*/1 e *B*/1 e specificate negli articoli successivi.

TABELLA *A*/1

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PER IL TRIENNIO 2004-2006
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Per obiettivi (art. 1, comma 2, decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149)			Per articoli del presente decreto	
Lettere	Destinazione %	Importi	Numero	Importi
			3	135.363.435
			7	16.650.000
			8	20.000.000
			12	4.000.000
			13	21.000.000
			14	6.497.000
			15	6.000.000
			17	7.000.895
			18	22.000.000
			19	4.470.670
a)	66,539	242.982.000		242.982.000
			20	15.000.000
b)	4,108	15.000.000		15.000.000
			21	28.000.000
			22	26.190.000
c)	14,839	54.190.000		54.190.000
			23	15.000.000
			24	38.000.000
d)	14,514	53.000.000		53.000.000
TOTALE . . .	100,000	365.172.000		365.172.000

TABELLA *B*/1

PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO PER IL TRIENNIO 2004-2006

Articoli del presente decreto	Ripartizione delle risorse finanziarie (per anni)			
	2004	2005	2006	Totale (I+II+III)
Numero	Totale I	Totale II	Totale III	
3, comma 1/*a*	30.000.000	30.000.000	30.000.000	90.000.000
3, comma 1/*b*	13.121.145	13.121.145	13.121.145	39.363.435
3, comma 1/*c*	2.000.000	2.000.000	2.000.000	6.000.000
7	5.550.000	5.550.000	5.550.000	16.650.000
8	18.500.000	500.000	1.000.000	20.000.000
12	0	1.500.000	2.500.000	4.000.000
13	0	10.500.000	10.500.000	21.000.000
14	0	2.748.500	3.748.500	6.497.000
15	0	1.000.000	5.000.000	6.000.000
17, comma 4	2.250.000	2.250.000	0	4.500.000
17, comma 6	1.572.855	353.685	574.355	2.500.895
18	8.000.000	7.000.000	7.000.000	22.000.000
19	0	4.470.670	0	4.470.670
20	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000
21	6.400.000	6.400.000	15.200.000	28.000.000
22	8.730.000	8.730.000	8.730.000	26.190.000
23	5.750.000	5.750.000	3.500.000	15.000.000
24, comma 2	8.300.000	8.300.000	8.300.000	24.900.000
24, comma 3	6.550.000	6.550.000	0	13.100.000
TOTALE . . .	121.724.000	121.724.000	121.724.000	365.172.000

Art. 3.

Riduzione degli squilibri finanziari

1. Per la riduzione degli squilibri del sistema universitario sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

	a	*b*	*c*
2004	30.000.000	13.121.145	2.000.000
2005	30.000.000	13.121.145	2.000.000
2006	30.000.000	13.121.145	2.000.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le università statali con i criteri previsti dal decreto ministeriale 23 aprile 2004, n. 116, art. 3 (primo e secondo comma, per i fondi indicati alla lettera *a)*, ultimo comma, per quelli indicati alla lettera *b)*.

3. I fondi di cui al comma 1, lettera *c)*, sono ripartiti tra le università non statali con i criteri utilizzati per l'attribuzione delle risorse previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243.

Art. 4.

Offerta formativa

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e dall'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998 possono essere istituiti corsi di laurea e di laurea specialistica; le facoltà (o le competenti strutture didattiche) possono essere istituite ed attivate nella stessa sede amministrativa dove siano già legittimamente funzionanti altre facoltà dell'università.

2. L'istituzione di nuove facoltà di medicina e chirurgia è approvata con decreto del Ministro, sentito il Comitato, previo parere favorevole del Ministero della salute (ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998), sulla base di apposito accordo di programma (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537), tra il Ministero, l'università, la regione ed enti pubblici e privati, nel quale vengono individuate le disponibilità di strutture, di personale e le risorse finanziarie occorrenti, relativamente ai corsi da istituire e attivare.

3. L'attivazione dei corsi di laurea e di laurea specialistica può essere attuata, con apposite deliberazioni dell'università:

a-1) nella stessa sede didattica ove gli stessi sono stati legittimamente attivati nell'anno accademico precedente;

a-2) ovvero, in caso di prima attivazione o di cambiamento della sede didattica, nelle sedi amministrative delle facoltà dell'ateneo legittimamente istituite;

a-3) ovvero, per i corsi relativi alle professioni sanitarie, presso le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del servizio sanitario nazionale, e le istituzioni private accreditate, sulla base di protocolli di intesa fra università e regione, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;

a-4) ovvero, se in altra sede, dopo l'acquisizione dell'autorizzazione ministeriale, sulla base della relazione tecnica favorevole del Comitato, e previo parere favorevole del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e relazione tecnica favorevole del Nucleo di valutazione. Per tali corsi almeno le strutture edilizie e strumentali devono essere assicurate, anche mediante convenzione, da enti pubblici e privati per un numero di anni non inferiore a venti;

b) subordinatamente alla verifica annuale del rispetto dei requisiti di disponibilità delle dotazioni (di personale e di strutture) necessarie, determinati annualmente con decreto del Ministro, sentito il Comitato. Relativamente all'anno accademico 2004-2005 tale verifica è effettuata dal Comitato; negli anni accademici successivi dal Nucleo di valutazione.

Limitatamente all'anno accademico 2004-2005 possono essere attivati corsi anche senza il possesso dei predetti requisiti. Tali corsi non sono tenuti in considerazione ai fini della ripartizione, per le università statali, dei fondi per il finanziamento ordinario, per la programmazione e per l'edilizia e, per le università non statali, dei fondi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e per la programmazione.

4. Fermo restando quanto previsto al comma 3 in materia di requisiti di disponibilità di personale docente, le università, in sede di attivazione dei corsi di studio, si avvalgono di docenti a contratto che, con particolare riferimento a insegnamenti che necessitino di apertura verso il mondo culturale, professionale o imprenditoriale non universitario, possano contribuire all'arricchimento, alla diversificazione e al pluralismo dell'insegnamento.

Art. 5.

Banca dati dell'offerta formativa

1. L'attivazione dei corsi di studio di cui all'art. 4 è subordinata all'inserimento degli stessi, ogni anno, nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero; dall'anno accademico 2005-2006 i criteri relativi a tale inserimento sono stabiliti con decreto ministeriale.

2. Il decreto di cui al comma 1 determina altresì i termini perentori entro i quali le proposte delle università, unitamente alle deliberazioni dei competenti organi accademici, preordinate alle modifiche dei regolamenti didattici di ateneo, devono pervenire al Ministero per il prescritto parere del Consiglio universitario nazionale.

3. Il mancato inserimento dei corsi di cui al comma 1, nei termini, nella banca dati dell'offerta formativa comporta:

la non considerazione degli stessi ai fini di quanto previsto dal comma 3, lettera *b)*, ultimo periodo, dell'art. 4;

la riduzione, nella misura non superiore al 5%, delle quote di finanziamento da attribuire in applicazione del nuovo modello predisposto dal Comitato, relativamente all'anno 2004; per i successivi anni l'entità di tale riduzione è determinata con decreto del Ministro.

Art. 6.

Riassetto dell'offerta formativa

1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* i corsi di laurea e di laurea specialistica eventualmente attivati in sedi didattiche diverse da quelle indicate all'art. 4, comma 3, lettere *a-1)*, *a-2)*, *a-3)*, sono oggetto di valutazione tecnica da parte del Comitato (previa acquisizione al riguardo del parere del competente Comitato regionale, ovvero provinciale, di coordinamento e della relazione del Nucleo di valutazione) in ordine alle motivazioni della loro ubicazione ed al possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera *b)*; sulla base di tale valutazione il Ministro dispone, con proprio decreto, la formalizzazione dei corsi, anche con eventuali prescrizioni in ordine all'offerta potenziale sostenibile dagli stessi, ovvero la disattivazione dei medesimi, fermo restando il completamento dei corsi per gli studenti già iscritti.

2. Il Comitato presenta, entro il 2005, una relazione tecnica sull'assetto del sistema universitario che consenta la valutazione della possibilità di adottare, nell'ambito della programmazione relativa al triennio 2007-2009, i provvedimenti volti alla razionalizzazione di tale sistema, mediante la soppressione o l'istituzione di corsi di studio o facoltà o il trasferimento degli stessi ad altre università.

Art. 7.

Anagrafe nazionale degli studenti

1. Al fine di rendere operativa l'Anagrafe nazionale degli studenti secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 30 aprile 2004, n. 9, adottato in attuazione dell'art. 1-*bis* della legge 11 luglio 2003, n. 170, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... 5.550.000
2005 .... 5.550.000
2006 .... 5.550.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le università in parti uguali ed erogati in relazione alla verifica della attivazione della procedura di inserimento dei dati da parte dell'università.

3. Dall'anno 2005 possono essere previsti ulteriori fondi, nella misura e secondo le modalità che vanno definite con decreto del Ministro.

Art. 8.

Decongestionamento dell'ateneo maggiormente sovraffollato

1. Per il completamento delle iniziative di decongestionamento dell'Università «La Sapienza» di Roma sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... 18.500.000

2005 .... 500.000

2006 .... 1.000.000

2. La effettiva erogazione dei fondi viene effettuata dal Ministero sentito il Comitato in ordine alla attuazione del decreto ministeriale 11 marzo 2003, adottato ai fini del decongestionamento dell'ateneo.

Art. 9.

Istituzione di nuove università non statali legalmente riconosciute

Sulla base della relazione tecnica del Comitato richiamata nelle premesse, e tenuto conto della coerenza delle iniziative cui si riferisce il presente articolo con l'obiettivo *a)* della programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006 (determinato con il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149) viene disposta, in prima applicazione del presente decreto, ai sensi dell'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, a decorrere dall'anno accademico 2004-2005, la istituzione di:

Università degli studi Europea non statale legalmente riconosciuta, con sede a Roma (promotore: Congregazione dei Legionari di Cristo, Roma), con i seguenti corsi di laurea:

filosofia (classe 29);

scienze storiche (classe 38);

psicologia (classe 34);

scienze giuridiche (classe 31);

Università degli studi di scienze gastronomiche non statale legalmente riconosciuta, con sede a Pollenzo (Cuneo), (promotore: Associazione amici dell'Università di scienze gastronomiche, Pollenzo), con il corso di laurea in scienze gastronomiche (classe 20).

2. L'istituzione delle Università di cui al comma 1, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale, contestuale all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico, viene attuata con decreto del Ministro.

3. Per i fini di cui al comma 2, tenuto conto della relazione tecnica di cui al comma 1 concernente le proposte già presentate ai fini della presente programmazione, il Ministro, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, individua le iniziative per le quali può essere avviato il riesame e richiede ai soggetti promotori la documentazione integrativa necessaria, che deve pervenire entro i termini fissati dallo stesso. Il Comitato predispone al riguardo apposita relazione tecnica.

4. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attività delle Università, il Comitato provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attività, possono essere concessi alle Università i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243, e dall'art. 5, comma 1, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

5. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato può essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

Art. 10.

Istituzione di nuove Università «telematiche» non statali legalmente riconosciute

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal decreto interministeriale 17 aprile 2003 (Istruzione, università e ricerca - Innovazione e tecnologie) sulla base del quale è stata disposta l'istituzione e l'accreditamento delle Università «telematiche»:

a) «G. Marconi » di Roma;

b) «TEL.M.A.» di Roma;

con apposito decreto del Ministro sono determinate, sentito il Comitato, le linee guida per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni universitarie previste dal decreto stesso e abilitate al rilascio dei titoli accademici, in ossequio alle specifiche iniziative dell'U.E. nel settore dell'e-learning.

2. L'istituzione e l'accreditamento delle Università «telematiche» autorizzate a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003 è disposta con decreto del Ministro, contestualmente all'approvazione dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato a quanto previsto dall'art. 7, commi 3 e 4, del decreto interministeriale 17 aprile 2003.

Art. 11.

Interventi per la razionalizzazione del sistema

1. Con decreto del Ministro, acquisita la relazione tecnica del Nucleo di valutazione e sentiti i pareri del Comitato regionale (ovvero provinciale) di coordinamento e del Comitato, previa stipula di accordi di pro-

gramma con l'Università interessata, gli enti locali, la regione e gli eventuali enti pubblici e privati coinvolti, può essere disposta la trasformazione di una Università non statale in Università statale.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 detta disposizioni in ordine all'organizzazione delle strutture didattiche, all'inquadramento del personale (docente, tecnico e amministrativo), alla devoluzione del patrimonio mobiliare e immobiliare, al mantenimento dell'assegnazione degli immobili concessi in uso, agli impegni assunti dagli enti di cui al comma 1, nonché agli altri rapporti giuridici attivi e passivi.

3. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 si applicano, altresì, per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 25/1998, relativi alle iniziative, che coinvolgono strutture didattiche di Università statali, con parere favorevole nell'ambito della relazione tecnica del Comitato di cui all'art. 9, comma 1.

Art. 12.

Uffici per il trasferimento delle conoscenze Università-aziende (industrial liaison office)

1. Al fine di sostenere le azioni per la valorizzazione e la diffusione dei risultati di ricerca ed il loro utilizzo nei processi produttivi caratterizzati da un alto indice di innovazione, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	—
2005	€ 1.500.000
2006	€ 2.500.000

2. Gli importi di cui al comma 1, sono assegnati, in regime di cofinanziamento, alle Università statali per la costituzione o il sostegno di «industrial liaison office» aventi i seguenti compiti:

avviare sistematici rapporti con il tessuto economico e produttivo locale ed in particolare con le PMI, al fine della diffusione dei programmi e dei risultati di ricerca delle Università;

promuovere idonee forme di cooperazione con il tessuto imprenditoriale al fine della risoluzione delle problematiche correlate anche al trasferimento tecnologico ed al sostegno degli spin-off.

3. Gli «industrial liaison office» - diretti da esperti tecnologici con comprovate esperienze anche internazionali di gestione e valorizzazione della ricerca e dell'innovazione e di realizzazione dei progetti complessi, nei settori industriali e della ricerca pubblica e privata - provvedono inoltre:

al censimento delle infrastrutture di ricerca sperimentale e di calcolo esistenti presso l'Università e all'individuazione, per ciascuna di esse, di possibili misure speciali e calcoli speciali di interesse delle imprese attuabili con tali infrastrutture;

al censimento annuale di tutte le attività di ricerca in corso presso i vari Dipartimenti dell'Università e alla redazione, per ciascuna di esse, di idonee sintesi informative;

alla presentazione, tramite idonea diffusione, delle infrastrutture di ricerca e di calcolo e di tutte le attività di ricerca con cadenza annuale.

4. In via di prima applicazione delle azioni previste dal presente articolo, le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla sperimentazione di un massimo di dieci progetti allocati presso le Università, anche in forma consortile, di cui almeno tre nelle regioni del Meridione.

5. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Università in relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione) che vengono esaminate, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri di ammissibilità:

coerenza, anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;

congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati.

Ove l'entità complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse.

6. Le Università possono presentare le proprie proposte utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it/universita_programmazione, nei termini ivi indicati.

7. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è costituito, con decreto ministeriale, un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti, anche esterni all'amministrazione.

Art. 13.

Formazione degli insegnanti

1. Per le iniziative di formazione degli insegnanti della scuola mediante l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea specialistica di cui all'art. 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, compresa l'organizzazione delle strutture di Ateneo o interateneo previste dal predetto articolo, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004	—
2005	€ 10.500.000
2006	€ 10.500.000

2. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti tra le Università con i criteri definiti con decreto del Ministro, sentito il Comitato, dopo la pubblicazione dei decreti legislativi di attuazione dell'art. 5 della legge n. 53/2003.

Art. 14.

Lauree scientifiche

1. Per il sostegno delle iniziative delle Università preordinate, in relazione alle raccomandazioni dell'U.E., all'incremento delle iscrizioni ai corsi di studio afferenti alle classi 21, 25 e 32 del decreto ministeriale 4 agosto 2000 (S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000), nonché all'incremento dei laureati nelle medesime classi, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... —
2005 .... € 2.748.500
2006 .... € 3.748.500

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite alle Università sulla base di progetti, che contemplino il coinvolgimento di Enti di ricerca pubblici e privati, ivi compreso il Consorzio interuniversitario per l'alta formazione in matematica (con sede a Sesto Fiorentino), e prevedano specifiche azioni di orientamento preuniversitario degli studenti iscritti presso le scuole secondarie di secondo grado, di formazione integrativa nelle materie scientifiche degli insegnanti delle scuole stesse, di progettazione di percorsi formativi più direttamente orientati alle esigenze del tessuto economico-produttivo e del settore delle I.C.T., di sostegno alle azioni di sperimentazione di stage e tirocini formativi, di aggiornamento e di formazione continua e ricorrente dei laureati.

3. I fondi di cui al comma 1 sono ripartiti fra le Università in relazione alle proposte (corredate dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione), da esaminare, per l'attribuzione delle risorse, con i seguenti criteri di ammissibilità:

coerenza, anche parziale, delle proposte con gli obiettivi della programmazione;

completezza e adeguatezza della definizione delle proposte;

congruità tra obiettivi dichiarati e mezzi indicati.

Ove l'entità complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto delle specifiche caratteristiche delle stesse.

4. Le Università presentano le proprie proposte utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it/universita_programmazione, nei termini ivi indicati.

5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è costituito, con decreto ministeriale, un apposito Comitato tecnico-scientifico, composto da esperti, anche esterni all'amministrazione.

Art. 15.

Scuole di specializzazione

1. Nell'ambito delle azioni di razionalizzazione delle strutture didattiche di alta formazione specialistica delle Università, in attuazione di quanto previsto dall'art. 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con decreto del Ministro sono determinati gli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere delle Scuole di specializzazione mediche al fine di individuare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa e delle singole strutture.

2. In esito alle procedure di revisione delle scuole di specializzazione per le professioni legali in attuazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 e successive modificazioni e dell'art. 17 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... —
2005 .... € 1.000.000
2006 .... € 5.000.000

3. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra le Università in proporzione alla media tra il numero dei posti assegnati con il decreto ministeriale di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 e quello delle iscrizioni effettive.

Art. 16.

Scuole di specializzazione per le professioni legali e per la formazione degli insegnanti

1. Le scuole di specializzazione per le professioni legali e per la formazione degli insegnanti utilizzano, con il loro consenso, professori e ricercatori delle facoltà presso le quali le necessarie competenze sono disponibili, con impegno temporale adeguato e per periodi di tempo predeterminati.

Art. 17.

Corsi di dottorato di ricerca

1. Per l'istituzione e l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 1, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito nella legge 11 luglio 2003, n. 170 ed in particolare quelle di cui all'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 sul rispetto dei requisiti di idoneità delle sedi. Il Comitato, al termine del triennio della presente programmazione, redige una relazione complessiva sullo stato di attuazione delle iniziative contemplate dal predetto regolamento, con particolare riguardo al rispetto, da parte delle Università, dei predetti requisiti di idoneità.

2. Con decreto del Ministro, sentito il Comitato, vengono definiti i criteri per l'istituzione, nell'ambito delle Università, delle Scuole di dottorato di ricerca, connotate oltre che dal possesso dei requisiti di cui al comma 1, dall'afferenza di uno o più corsi alla medesima macro-area scientifico-disciplinare, da stretti rapporti con il sistema economico-sociale e produttivo nonché da documentate e riconosciute collaborazioni con Atenei ed enti pubblici e privati anche stranieri.

3. L'attivazione delle Scuole di cui al comma 2 è elemento premiante ai fini della ripartizione delle borse di dottorato di cui ai decreti ministeriali 30 aprile 1999, n. 224 e 23 ottobre 2003, n. 198. Al termine del triennio di attività, previa valutazione positiva da parte del Comitato, può essere disposta l'attribuzione alle Università di appositi incentivi.

4. Per il consolidamento delle borse di dottorato di ricerca il cui finanziamento è stato oggetto di impegno a livello internazionale sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... € 2.250.000

2005 .... € 2.250.000

2006 .... —

5. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nel settore della diversità genetica delle piante agrarie e forestali (in relazione al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura di cui alla legge 6 aprile 2004, n. 101) è autorizzata l'istituzione di corsi internazionali di dottorato di ricerca, con particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo, nell'ambito della Scuola Superiore di studi universitari di perfezionamento «S. Anna» di Pisa, a Maccarese, sede dell'Istituto internazionale per le risorse genetiche vegetali. Al termine del triennio, sulla base della valutazione positiva da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi può essere disposto l'accreditamento dei corsi, secondo quanto indicato al successivo art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

6. Per i fini di cui al comma 5 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... € 1.572.855

2005 .... € 353.685

2006 .... € 574.355

Art. 18.

Corsi di dottorato e attività di ricerca avanzata

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) - il quale fa riferimento alla sperimentazione delle iniziative elencate al comma 3 dello stesso articolo, relative a corsi di dottorato di ricerca e di correlate attività di ricerca avanzata - sulla base della valutazione positiva da parte del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi progettuali, nonché all'effettivo rispetto delle condizioni che hanno determinato l'individuazione di tali iniziative, ed alla qualità di ciascuna di esse, viene disposta la continuazione di tale sperimentazione.

2. Per le iniziative per le quali viene disposta la continuazione della sperimentazione, con esclusione di quelle di cui all'art. 21, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... € 8.000.000

2005 .... € 7.000.000

2006 .... € 7.000.000

Le predette risorse sono ripartite fra le Università con i criteri previsti dall'art. 12, comma 5, del decreto ministeriale 8 maggio 2001.

Art. 19.

Centri di eccellenza nella ricerca

1. Per il consolidamento dei centri di eccellenza nella ricerca previsti dall'art. 14 del decreto ministeriale 8 maggio 2001, mediante la realizzazione delle attrezzature e infrastrutture necessarie, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... —

2005 .... € 4.470.670

2006 .... —

2. I fondi sono ripartiti tra le Università con gli stessi criteri e modalità già adottati ai fini della attuazione di quanto indicato al comma 1.

Art. 20.

Orientamento, tutorato e formazione integrativa

1. Per le iniziative relative alle attività di orientamento, tutorato e formazione integrativa sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... € 5.000.000

2005 .... € 5.000.000

2006 .... € 5.000.000

2. I fondi sono ripartiti tra le Università in relazione alle proposte già presentate dalle stesse ai fini della presente programmazione e valutate positivamente dai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento, che vanno esaminate con i seguenti criteri:

coerenza, anche parziale, con gli obiettivi della programmazione;

specificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere con le azioni contemplate nelle singole proposte;

adeguatezza delle risorse di personale, logistiche e strumentali rispetto agli obiettivi dichiarati;

consolidamento e/o collegamento con esperienze positive avviate in precedenza;

rilevanza del possibile impatto delle attività da realizzare;

trasferibilità dei risultati;

coordinamento delle iniziative con altre Università della regione.

Ove l'entità complessiva delle proposte finanziabili ecceda l'importo disponibile, attesa la particolare natura delle iniziative, si provvede alla determinazione degli importi attribuibili tenendo conto di una possibile realizzazione parziale o ridotta delle attività previste nelle singole proposte presentate. Le Università devono provvedere al cofinanziamento, con oneri a carico del proprio bilancio, per un importo pari almeno al 20% del contributo assegnato dal Ministero.

3. Ai fini della attuazione di quanto previsto dal presente articolo viene costituito, con decreto ministeriale, un apposito gruppo di lavoro, con funzioni anche di monitoraggio in itinere e di valutazione finale delle iniziative.

Art. 21.

Potenziamento della rete dell'alta formazione

1. Per il potenziamento della rete dell'alta formazione, attraverso il sostegno alla sperimentazione della costituzione di una rete di scuole di dottorato di ricerca (in coerenza con le linee di ricerca di interesse nazionale) direttamente correlata a corsi di studio di secondo livello, realizzata dalle Università anche in convenzione con altre Università, istituti scientifici, enti pubblici e privati e imprese, italiane e straniere - e con riferimento alle iniziative avviate in relazione alle previsioni degli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra il Ministero e le Università che hanno costituito il consorzio interuniversitario denominato Istituto italiano di scienze umane (con sede in Firenze), quelle che hanno costituito il Consorzio interuniversitario di studi avanzati (con sede a Roma) e i Politecnici di Milano e di Torino, che hanno costituito il Centro interuniversitario denominato Alta Scuola Politecnica - sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... € 6.400.000

2005 .... € 6.400.000

2006 .... € 15.200.000

2. I fondi sono ripartiti, per le tre iniziative di cui al comma 1, con criteri stabiliti con decreto del Ministro, sentito il Comitato, per una quota in parti uguali e per la restante quota tenendo conto del numero degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca delle Università coinvolte nelle iniziative, dei rapporti con il mondo delle imprese e dei raccordi a livello internazionale.

3. Al termine del 2005, sulla base della valutazione positiva delle iniziative da parte del Comitato in ordine al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli accordi di programma e dei risultati dei processi formativi delle stesse, può essere disposto il rinnovo degli accordi di programma, la istituzionalizzazione e l'accreditamento, secondo quanto previsto dal successivo art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

Art. 22.

Scuole superiori

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 (programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003) — il quale fa riferimento alle iniziative di sperimentazione di Scuole superiori, avviate in relazione agli accordi di programma stipulati (ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537) tra le Università di Catania, Lecce, Pavia, Siena, e il Ministero — sulla base della relazione predisposta dal Comitato, tenuto conto delle differenziate situazioni e delle richieste delle singole Università interessate, viene disposta:

relativamente alla iniziativa dell'Università di Pavia, la istituzione della Scuola superiore denominata Istituto universitario di studi superiori (IUSS) di Pavia, contestualmente alla approvazione, con decreto del Ministro, dello statuto e del regolamento didattico relativi, presentati dal Rettore dell'Università di Pavia;

relativamente alle iniziative delle Università di Catania, di Lecce e di Siena la istituzione, nell'ambito delle stesse, di Scuole superiori con l'adozione, da parte delle medesime Università, di adeguate modifiche ai propri statuti e regolamenti didattici, secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

2. Al termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato in ordine ai risultati dei processi formativi, può essere disposto l'accreditamento, secondo quanto previsto dall'art. 25. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

3. Ai fini di quanto previsto al comma 1 sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... € 8.730.000

2005 .... € 8.730.000

2006 .... € 8.730.000

4. I fondi indicati al comma 3 vanno utilizzati per confermare le assegnazioni disposte nell'anno 2003 per le iniziative indicate al comma 1.

5. Per le stesse iniziative vengono confermate, secondo quanto previsto dai decreti ministeriali 30 aprile 1999, n. 224 e 23 ottobre 2003, n. 198, le borse di dottorato attivate nell'ambito della sperimentazione.

Art. 23.

Internazionalizzazione

1. Per sostenere il processo di internazionalizzazione del sistema universitario, nel quadro di accordi intergovernativi e interuniversitari di cooperazione culturale e scientifica, sono destinate le seguenti risorse finanziarie, da erogarsi per il cofinanziamento, sino al limite del 50 per cento dei costi, dei progetti presentati dalle Università:

2004 .... € 5.750.000

2005 .... € 5.750.000

2006 .... € 3.500.000

2. I progetti di cui al precedente comma 1 sono finalizzati a concorrere, attraverso il potenziamento della dimensione internazionale, all'accrescimento della qualità del sistema formativo, ed a promuovere la competitività degli Atenei sul piano internazionale. In particolare i progetti stessi (corredati dalla relazione tecnica del Nucleo di valutazione) possono prevedere:

a) la progettazione e la realizzazione congiunte di corsi di studio di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modifiche e integrazioni, previa stipulazione di appositi accordi o convenzioni che prevedano la partecipazione di docenti, ricercatori e studenti di istituzioni universitarie di almeno un altro Paese;

b) iniziative finalizzate, in collaborazione con Università di altri Paesi, all'istituzione, in tali Paesi, di corsi di studio o strutture didattiche atte a valorizzare i modelli formativi delle Università italiane;

c) iniziative finalizzate alla realizzazione di programmi congiunti di ricerca che prevedano la mobilità di docenti, ricercatori, dottorandi ed assegnisti di ricerca, italiani e stranieri.

3. Le risorse di cui al comma 1, sono prioritariamente destinate al cofinanziamento di progetti che prevedono la cooperazione con Università di Paesi afferenti alle seguenti aree geografiche di prevalente interesse strategico e secondo gli importi a fianco di ciascuna di esse indicati:

area Unione europea .... 7,5 milioni

area mediterranea .... 2,0 milioni

area balcanica .... 1,0 milioni

area dell'America Latina .... 1,5 milioni

U.S.A. .... 2,0 milioni

Cina, India, Giappone .... 1,0 milioni

4. La valutazione dei progetti viene effettuata da un apposito Comitato tecnico-scientifico composto da esperti, anche esterni all'amministrazione, costituito con decreto ministeriale.

5. Ai fini della selezione sono prioritariamente valutati i progetti nei quali:

siano previsti interventi finanziari per l'erogazione di borse di studio a supporto della mobilità degli studenti, per un congruo periodo di tempo, nonché a favorire gli scambi di docenti, ricercatori e personale tecnico e amministrativo;

sia previsto un sistema di valutazione dei risultati del progetto;

il progetto coinvolga una rete di Atenei italiani;

sia dichiarato un impegno finanziario dell'Università e delle Università partner per il cofinanziamento dell'iniziativa proposta superiore alla quota minima del 50 per cento.

6. In deroga a quanto previsto al comma 4, la valutazione dei progetti che prevedono la cooperazione con università situate in Francia e Germania, viene effettuata rispettivamente dal Consiglio dell'Università italo-francese e dal Consiglio direttivo dell'Università italo-tedesca. Per il cofinanziamento di tali progetti vengono complessivamente riservate le seguenti quote:

cooperazione italo-tedesca .... 2,5 milioni

cooperazione italo-francese .... 2,0 milioni

7. In relazione a quanto previsto dai commi 3 e 6, le eventuali economie verificatesi al termine della selezione dei progetti di un'area sono destinate al finanziamento dei progetti afferenti ad altre aree.

8. In relazione a quanto previsto al comma 2, le Università presentano le proprie proposte, utilizzando gli appositi prospetti predisposti dal Ministero e pubblicati sul sito web: www.miur.it, nei termini ivi indicati. Le proposte definiscono gli obiettivi e le fasi attuative del progetto, i partner coinvolti ed i loro rispettivi apporti al progetto. Entro la data di scadenza indicata, le Università devono, inoltre, dichiarare il proprio impegno al cofinanziamento delle iniziative selezionate ed inviare, entro l'ulteriore termine indicato nel sito, copia delle convenzioni o accordi già sottoscritti con i partner universitari coinvolti.

Art. 24.

Iniziative oggetto di cofinanziamento sui fondi della Unione europea

1. In relazione alle previsioni dei programmi comunitari, alle richieste delle Università, e tenuto conto di quanto indicato dall'art. 12 del decreto ministeriale 21 giugno 1999, il Ministero dispone la concessione di contributi, nella misura necessaria ad assicurare la copertura della quota nazionale, per le iniziative ammissibili ai finanziamenti a valere sui fondi strutturali della Unione europea in quanto — in rapporto alla dinamica del mercato del lavoro ed alle esigenze dello sviluppo territoriale — aventi le caratteristiche previste nei programmi comunitari.

2. Per le iniziative nell'ambito del programma operativo 2000-2006 «ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1, sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... € 8.300.000

2005 .... € 8.300.000

2006 .... € 8.300.000

3. Il Ministero dispone la concessione di contributi nella misura necessaria al consolidamento delle borse di dottorato oggetto di cofinanziamento nell'ambito del programma operativo 1994-1999 «ricerca, sviluppo tecnologico ed alta formazione» per le regioni dell'obiettivo 1.

A tali fini sono destinate le seguenti risorse finanziarie:

2004 .... € 6.550.000

2005 .... € 6.550.000

2006 .... —

Art. 25.

Criteri per l'accreditamento

1. I criteri relativi all'accreditamento delle iniziative previste dal presente decreto sono definiti con decreti del Ministro, previa relazione del Comitato.

2. Il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.

Art. 26.

Nuclei di valutazione

1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente programmazione il Comitato può richiedere alle Università la collaborazione dei Nuclei di valutazione.

Art. 27.

Relazioni dei Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento

1. Le Università, entro quindici giorni dalla data di scadenza della presentazione al Ministero delle proposte relative alle iniziative previste negli articoli 12, 14 e 23 del presente decreto, inviano copia di tali proposte ai Comitati regionali (ovvero provinciali) di coordinamento competenti per territorio.

2. I Comitati trasmettono al Ministero, entro i successivi sessanta giorni, separatamente per ciascuno degli articoli indicati al comma 1, una relazione con motivati pareri sulle singole proposte.

Art. 28.

Relazioni delle Università

1. Per le iniziative finanziate con i fondi previsti dagli articoli 8, 13, 15, 17, comma 6, e 18 del presente decreto, le Università inviano al Ministero una relazione con l'indicazione dei risultati attesi, dei tempi e delle modalità di attuazione delle stesse, corredata da una relazione tecnica del Nucleo di valutazione nella quale deve essere dato atto della verificata congruità tra il contenuto delle iniziative, gli obiettivi dichiarati ed i mezzi indicati.

2. Per tutte le iniziative finanziate con i fondi previsti dal presente provvedimento le Università inviano al Ministero, al termine del periodo stabilito in sede di comunicazione delle specifiche assegnazioni, una relazione con l'indicazione delle iniziative realizzate, dei risultati conseguiti, delle somme impegnate e di quelle effettivamente spese.

3. Ove le Università non utilizzino le risorse finanziarie assegnate entro il termine del periodo indicato al precedente comma, ovvero si verifichino scostamenti non motivati tra quanto indicato nella relazione preventiva di cui al comma 1, o nelle proposte di cui agli articoli 12, 14, 20, 23, il Comitato formula al Ministero motivate proposte in ordine agli importi che possono essere recuperati mediante riduzione del contributo da attribuire, relativamente all'anno successivo, sul fondo per il finanziamento ordinario (Università statali) ovvero sul fondo previsto dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 (Università non statali).

Art. 29.

Copertura finanziaria

1. Alle spese derivanti dalla applicazione del presente decreto si provvede mediante l'utilizzazione delle seguenti risorse finanziarie iscritte sul capitolo 5496 dello stato di previsione della spesa del Ministero per il 2004 e sui corrispondenti capitoli per il 2005 e il 2006, come appresso indicato:

2004 .... € 121.724.000

2005 .... € 121.724.000

2006 .... € 121.724.000

2. Modifiche ai precedenti articoli del presente provvedimento, che si rendano necessarie, possono essere disposte con decreto del Ministro, da inviare alla Corte dei conti, nel rispetto di quanto indicato al punto 2 del decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149.

3. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 5 agosto 2004

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 177

04A11302

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 22 novembre 2004.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Imperia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 35935 del 18 ottobre 2004 della Direzione regionale per la Liguria relativa alla proposta di istituzione dell'ufficio delle dogane di Imperia;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'ufficio delle dogane di Imperia.

A far data dal 29 novembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'ufficio delle dogane di Imperia, dipendente dalla Direzione regionale per la Liguria.

Vengono altresì istituite e attivate lo seguenti sezioni operative territoriali:

Ventimiglia;

Sanremo.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la Circoscrizione doganale di Imperia;

la sezione doganale di Poro Maurizio;

la sezione doganale di Oneglia;

la dogana di Ventimiglia;

la dogana di Sanremo;

l'ufficio ripartizione di Imperia dell'ufficio tecnico di finanza di Genova.

L'ufficio delle dogane di Imperia che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Imperia.

L'ufficio delle dogane di Imperia assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Imperia e delle soppresse sezioni doganali di Porto Maurizio e di Oneglia e, relativamente alla provincia di Imperia, dell'ufficio tecnico di finanza di Genova.

La sezione operativa territoriale di Ventimiglia assume le competenze della soppressa dogana di Ventimiglia.

La sezione operativa territoriale di Sanremo assume le competenze della soppressa dogana di Sanremo.

L'ufficio tecnico di finanza di Genova mantiene la competenza territoriale sulla provincia di Genova.

Al direttore dell'ufficio delle dogane di Imperia vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Imperia e, relativamente alla provincia di Imperia, del direttore dell'ufficio tecnico di finanza di Genova.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'ufficio delle dogane di Imperia è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'ufficio delle dogane di Imperia assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore: GUAIANA

04A11534

DETERMINAZIONE 22 novembre 2004.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di La Spezia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal comitato direttivo il 5 dicembre 2000, coordinato con le modifiche approvate nella seduta del comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 40536 del 18 novembre 2004 della Direzione regionale per la Liguria relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di La Spezia;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di La Spezia

A far data dal 2 dicembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di La Spezia, dipendente dalla Direzione regionale per la Liguria.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

la circoscrizione doganale di La Spezia;

l'ufficio tecnico di finanza di La Spezia;

la sezione doganale di Porto Mercantile;

la sezione doganale di Fossamastra;

la sezione doganale di La Spiaggia.

L'Ufficio delle dogane di La Spezia ha competenza territoriale sulla provincia di La Spezia.

L'Ufficio delle dogane di La Spezia assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di La Spezia, del soppresso ufficio tecnico di finanza di La Spezia e delle soppresse sezioni doganali di Porto Mercantile, di Fossamastra e di La Spiaggia.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di La Spezia vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa circoscrizione doganale di La Spezia e del soppresso ufficio tecnico di finanza di La Spezia.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di La Spezia è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di La Spezia assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni di regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 22 novembre 2004

Il direttore: GUAIANA

04A11535

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 novembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Aldurazyme», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione C n. 2/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Aldurazyme» - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 10 giugno 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/253/001. 500 U (100 u/ml) concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 5 ml.

Titolare A.I.C.: Genzyme Europe B.V.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Aldurazyme» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ALDURAZYME nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 500 U (100 u/ml) concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 5 ml - A.I.C. n. 035891011/E (in base 10) - 1279U3 (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Aldurazyme» è classificata come segue:

confezione: 500 U (100 u/ml) concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino 5 ml - A.I.C. n. 035891011/E (in base 10) - 1279U3 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 700,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.155,28 euro.

Sconto obbligatorio del 2% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Reclutamento dei pazienti da parte dei centri regionali con prescrizione e distribuzione diretta del farmaco da parte degli stessi centri.

Inserimento dei pazienti nel registro nazionale dell'ISS con raccolta dei dati diagnostici e di follow up secondo modalità definite tra ISS e regioni.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A11306

DETERMINAZIONE 3 novembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Zavesca», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione C n. 3/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Zavesca», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione 26 febbraio 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/238/001 100 mg capsule rigide 84 capsule in blister uso orale.

Titolare A.I.C.: Actelion Registration Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Zavesca» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ZAVESCA nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

confezione: 100 mg capsule rigide 84 capsule in blister uso orale;

A.I.C. n. 035798014/E (in base 10) - 124GZY (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Zavesca» è classificata come segue:

confezione: 100 mg capsule rigide 84 capsule in blister uso orale;

A.I.C. n. 035798014/E (in base 10) - 112GZY (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 6.500,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10.727,60 euro.

Sconto obbligatorio del 2% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Reclutamento dei pazienti da parte dei centri regionali con prescrizione e distribuzione diretta del farmaco da parte degli stessi centri.

Inserimento dei pazienti nel registro nazionale dell'ISS con raccolta dei dati diagnostici e di follow up secondo modalità definite tra ISS e regioni.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A11304

DETERMINAZIONE 3 novembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ventavis», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione C n. 4/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Ventavis», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2003 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/03/255/001 10 mcg/ml soluzione per nebulizzazione 30 fiale 2 ml uso respiratorio;

EU/1/03/255/002 10 mcg/ml soluzione per nebulizzazione 100 fiale 2 ml uso respiratorio;

EU/1/03/255/003 10 mcg/ml soluzione per nebulizzazione 300 fiale 2 ml uso respiratorio;

Titolare A.I.C.: Schering A.G.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Ventavis» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale VENTAVIS nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

10 mcg/ml soluzione per nebulizzazione 30 fiale 2 ml uso respiratorio - A.I.C. n. 036019014/E (in base 10) - 12C6U6 (in base 32);

10 mcg/ml soluzione per nebulizzazione 100 fiale 2 ml uso respiratorio - A.I.C. n. 036019026/E (in base 10) - 12C6UL (in base 32);

10 mcg/ml soluzione per nebulizzazione 300 fiale 2 ml uso respiratorio - A.I.C. n. 036019038/E (in base 10) - 12C6UY (in base 32);

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Ventavis» è classificata come segue:

confezione: 10 mcg/ml soluzione per nebulizzazione 30 fiale 2 ml uso respiratorio - A.I.C. n. 036019014/E (in base 10) - 12C6U6 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 900,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1.485,36 euro;

confezione: 10 mcg/ml soluzione per nebulizzazione 100 fiale 2 ml uso respiratorio - A.I.C. n. 036019026/E (in base 10) - 12C6UL (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 3.000,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4.951,20 euro.

Sconto obbligatorio del 13,5%, sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Condizioni e modalità di impiego

Reclutamento dei pazienti da parte dei centri regionali con prescrizione e distribuzione diretta del farmaco da parte degli stessi centri.

Inserimento dei pazienti nel registro nazionale dell'ISS con raccolta dei dati diagnostici e di follow up secondo modalità definite tra ISS e regioni.

Art. 5.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1º dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 6.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A11305

DETERMINAZIONE 5 novembre 2004.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Arixtra», autorizzata con procedura centralizzata europea. (Determinazione C n. 9/2004).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Arixtra», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/206/006 1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo;

EU/1/02/206/007 1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Sanofi Synthelabo Francia.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 14-15 settembre 2004;

Vista la deliberazione n. 1 in data 13 ottobre 2004 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Arixtra» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale ARIXTRA nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

confezioni:

1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606060/E (in base 10) - 11YMKD (in base 32);

1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035606072/E (in base 10) - 11YMKS (in base 32).

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Arixtra» è classificata come segue:

confezione: 1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 7 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035606060/E (in base 10) - 11YMKD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 53,20 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 87,80 euro;

confezione: 1,5 mg/0,3 ml soluzione iniettabile 10 siringhe preriempite 0,3 ml uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 035606072/E (in base 10) - 11YMKS (in base 32);

classe di rimborsabilità «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): 76,00 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): 125,43 euro.

Sconto obbligatorio del 10% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP-2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in ambito extra-ospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 5 novembre 2004

Il direttore generale: MARTINI

04A11303

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 19 novembre 2004

Dollaro USA	1,3020
Yen giapponese	134,97
Corona danese	7,4306
Lira Sterlina	0,70120
Corona svedese	8,9695
Franco svizzero	1,5153
Corona islandese	86,88
Corona norvegese	8,1320
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	31,133
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,80
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6805
Lira maltese	0,4323
Zloty polacco	4,2446
Leu romeno	39864
Tallero sloveno	239,80
Corona slovacca	39,265
Lira turca	1876400
Dollaro australiano	1,6645
Dollaro canadese	1,5660
Dollaro di Hong Kong	10,1248
Dollaro neozelandese	1,8344
Dollaro di Singapore	2,1450
Won sudcoreano	1391,58
Rand sudafricano	7,7954

Cambi del giorno 22 novembre 2004

Dollaro USA	1,3033
Yen giapponese	134,47
Corona danese	7,4312
Lira Sterlina	0,70255
Corona svedese	8,9569
Franco svizzero	1,5157
Corona islandese	87,04
Corona norvegese	8,1680
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5784
Corona ceca	31,090
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,20
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6809
Lira maltese	0,4325
Zloty polacco	4,2283
Leu romeno	39678
Tallero sloveno	239,79
Corona slovacca	39,255
Lira turca	1877000
Dollaro australiano	1,6657
Dollaro canadese	1,5517
Dollaro di Hong Kong	10,1316
Dollaro neozelandese	1,8360
Dollaro di Singapore	2,1436
Won sudcoreano	1388,54
Rand sudafricano	7,8312

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A11622 - 04A11623

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 21 ottobre 2004 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Autorizzazione all'istituto "Scuola di psicoterapia strategica integrata Seraphicum", ad istituire ed attivare, nella sede periferica di Viterbo, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 267 del 13 novembre 2004).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nelle premesse, alla pag. 33, prima colonna, nel primo periodo, al penultimo rigo, dove è scritto: «... presso scuole di *socializzazione* universitarie ...», leggasi: «... presso scuole di *specializzazione* universitarie ...».

0411505

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 2004, recante: «Attribuzione delle funzioni di Vicepresidente del Consiglio dei Ministri al Ministro degli affari esteri on. dott. Gianfranco Fini». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 20 novembre 2004).

Al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 6, seconda colonna, dopo l'ultimo capoverso delle premesse, si intende inserito il seguente: «Sentito il Consiglio dei Ministri».

0411649

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401277/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77